



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI

NOTAIO

Repertorio n.137918

Raccolta n.47507

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Perugia

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di

il 21/07/2020

giugno, alle ore dodici e minuti trenta

al n. 13187

23 giugno 2020

In Perugia, Via Campo di Marte presso una sala del-

Protocollato dal

la Etruscan Chocohotel -

Registro Imprese

Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia

di Perugia

ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

il 21/07/2020

questa città

al nr. 25360

è comparso

nr. R.E.A. 155438

CAMPAGNA dott.CARMELO nato a Amelia (TR) il 25 lu-

Iscritto il 22/07/2020

glio 1962 (cod.fisc.CMP CML 62L25 A262Z), per la ca-

rica domiciliato nella sede sociale, il quale inter-

viene al presente atto nella qualifica di Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione e così legale

rappresentante della società "**GARANZIA PARTECIPAZIO-**

NI E FINANZIAMENTI S.p.A.", con sede in Perugia,

Via Campo di Marte n. 9, capitale sociale euro

6.367.188,00, codice fiscale ed iscrizione nel Regi-

stro delle Imprese di Perugia 01714770540, R.e.a.

PG-155438, iscritta al n. 31865 dell'Albo Unico di

cui all'art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e

ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile mi chiede

di verbalizzare la parte straordinaria dell'assemblea di detta società che si tiene in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- modifica dell'articolo 10) dello statuto per quanto concerne la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il componente presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 9) dello statuto sociale facendo constatare che:

- l'assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto con avviso diramato in data 27 maggio 2020 prot. 246/2020;

- sono presenti gli azionisti:

* Regione dell'Umbria, con sede in Perugia, codice fiscale 01212820540, titolare di n.518.409 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, rappresentata dalla Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei;

* Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, codice fiscale 0079960158, titolare di n.142.571 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, nella persona di Federica Melato collegata con mezzi audiovisivi, per delega della Responsabi-

le Gestione Partecipazioni;

* Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede in Desio (MB), Via Rovagnati n.1, titolare di n.113.848 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, nella persona di Longini Valter per delega del Presidente pro tempore.

* Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A., con sede in Perugia, codice fiscale 00267120541, titolare di n.74.002 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, nella persona di Marini Mauro per delega dell'Amministratore Unico;

* Unicredit società per azioni, con sede in Roma, codice fiscale 00348170101, titolare di n.72.174 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, in persona di Bonne Luca per delega del Direttore Generale;

* Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona - società cooperativa, con sede in Spello codice fiscale 00228700548, titolare di n.36.143 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, in persona del Presidente pro tempore Massimo Meschini;

* Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, codice fiscale 09339391006, titolare di n.5.786

azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, in persona di Allegrucci Luca per delega

conferita dal Responsabile Financial Management;

* Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., con sede in Orvieto, codice fiscale 00063960553, titolare di

n.3.652 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, in persona di Farabbi Stefano quale

Presidente pro tempore;

* BCC Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana-Umbria, con sede in Sovicille (SI), codice fiscale

03518350545, titolare di n.72.286 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00, nella

persona del Presidente pro-tempore Giovagnola Palmiro;

* Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, con sede in Anghiari (AR), Via G.Mazzini n.17, codice

fiscale 01622460515, titolare di n.20.327 azioni ordinarie ciascuna del valore di nominali euro 6,00,

nella persona di Fabio Pecorari collegato con mezzi audiovisivi, per delega del Presidente pro tempore.

I documenti di legittimazione mi vengono consegnati in copia; gli originali restano depositati agli atti della società;

- la presenza del Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente comparente, dei consiglieri

ri Iacopo Olivi, Ida Calzini, Angela dell'Osso, Valerio Giungi;

- la presenza del Collegio Sindacale al completo nelle persone del Presidente dott. Roberto Rossi e dei membri effettivi dott.ssa Alessandra Granaroli e dott. Andrea Nasini.

Essendo costituito il quorum richiesto dalla legge e dallo statuto in relazione all'ordine del giorno, e avendo il Presidente accertato identità e legittimazione dei presenti, l'assemblea è dichiarata validamente costituita in prima convocazione.

Avendo l'assemblea esaurito la trattazione delle materie in seduta ordinaria rimane da trattare le modifiche statutarie di cui all'ordine del giorno della parte straordinaria, sulla quale il Presidente precisa trattarsi di modifica dell'articolo 10) dello statuto, comma primo, con la quale prevedere la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e non più da uno a tre esercizi, ferma la rieleggibilità.

L'interesse a tale modifica statutaria è quella di nominare organi amministrativi con durata idonea alla realizzazione di Piani Aziendali e Programmi Pluriennali, con il massimo di stabilità consentito dalla legge.

Propone che il primo comma dell'articolo 10) dello statuto sociale assuma il seguente nuovo testo:

"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili."

risultante da nuova stesura dello statuto sociale che allego al presente verbale sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omessane lettura per dispensa datami dal Presidente.

Nessuno avendo richiesto la parola il Presidente mette in votazione la proposta e l'assemblea, con voto palese e all'unanimità

delibera

di approvare la proposta modifica al primo comma dell'articolo 10) dello statuto sociale, così come risultante dalla nuova stesura allegato A).

L'assemblea è sciolta alle ore dodici e quarantacinque minuti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi di videoscrittura da persona di mia fiducia e da me letto al componente che, interpellato, dichiara di approvarlo.

Consta di due fogli di cui sono occupate pagine sei

pagine e parte della settimana.

Firmato: Carmelo Campagna

" Giuseppe Brunelli

STATUTO**ARTICOLO 1)**

E' costituita la Società per azioni denominata "**GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.**" ed in sigla "**GEPAFIN S.p.A.**".

ARTICOLO 2)

La Società ha sede nel Comune di Perugia. La Società può istituire, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie e rappresentanze anche in altre località. L'indirizzo completo della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie è fatto risultare con le modalità previste dall'art.111-ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile.

ARTICOLO 3)**SCOPO SOCIALE**

La società è costituita per concorrere alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio, operando, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della Regione Umbria, a sostegno, in particolare, delle attività delle Piccole e Medie Imprese con strumenti finanziari di qualsiasi natura ed attività connesse e strumentali. Per il raggiungimento di tali fini la Società può, in particolare:

- a) esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e s.m.i. e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art.106 precedentemente citato;
- b) erogare finanziamenti agevolati e gestire fondi pubblici;
- c) prestare attività connesse e strumentali rispetto alle attività finanziarie esercitate, anche nelle forme della strutturazione e gestione degli strumenti finanziari, della consulenza e prestazione di servizi che siano di interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulate dagli organi regionali, nazionali e comunitari in favore o per conto di imprese, enti pubblici, agenzie, ministeri e loro derivazioni, organismi comunitari, finanziari e regionali, consorzi di garanzia fidi, associazioni di categoria; collaborare alla progettazione e attuazione di politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale umbro;

d) assumere partecipazioni con patrimonio proprio o mediante utilizzo di fondi in gestione con esclusione delle partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata.

Ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale la società può:

a) associarsi ad enti, organismi ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare e finanziario necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale;

c) effettuare operazioni immobiliari limitate esclusivamente ai soli immobili ad uso funzionale oppure agli immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti.

Resta comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

In caso di svolgimento di attività diverse dalla concessione di finanziamenti, la società applica, relativamente a tali attività, le disposizioni normative che la regolano.

ARTICOLO 4)

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 5)

Il capitale sociale è di Euro 6.367.188,00 (seimilionitrecentosessantasettemilacentottantotto virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in numero 1.061.198 (unmilionesessantunomilacentonovantotto) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 6,00 (sei virgola zero zero) cadauna.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti non in denaro. Potranno essere emesse in sede di aumento di capitale o di conversione delle azioni esistenti, nei limiti ed alle condizioni di legge, azioni fornite di diritti diversi.

ARTICOLO 6)

Le azioni sono nominative e possono essere di proprietà di Società a partecipazione maggioritaria della Regione dell'Umbria, di Enti Pubblici e Camere di Commercio, di Aziende di Credito, di fondi di investimento, di Società finanziarie di partecipazione ed assicurative, di Imprese e privati.

a) Qualora un socio intenda trasferire a qualsiasi titolo la proprietà o nuda proprietà o i diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in ca-

so di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

b) I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al punto a) del presente articolo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, manifestando incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o obbligazioni convertibili o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

c) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - ha diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia. Nella propria valutazione l'arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, della sua posizione di mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di mino-

ranza).

L'arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

d) In ogni caso per l'acquisto di azioni, la costituzione di pegno o usufrutto da parte di non soci, è necessario il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di diniego di gradimento, comunque motivato, sull'acquisto di azioni da parte di un non socio, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare altro acquirente e qualora il prezzo da quest'ultimo offerto non sia accettato dal socio, si procederà alla stima da parte di un arbitratore nominato con la procedura di cui al punto c). Ove l'acquirente designato dal Consiglio di Amministrazione non proceda entro sei mesi dalla comunicazione della valutazione operata dall'arbitratore, all'acquisto delle azioni, per causa a lui imputabile, le azioni stesse saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 7)

L'Assemblea può autorizzare l'Organo Amministrativo ad acquistare azioni proprie alle condizioni e nei limiti posti dall'art.2357 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 8)

ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, il diritto d'intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla Legge. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto d'intervento in assemblea e la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni.

Alle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge sia per quanto riguarda la convocazione e costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere. Ai sensi dell'art.2366 C.C. l'assemblea può essere convocata anche mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti del Collegio Sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica certificata).

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

ARTICOLO 9)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza ed impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea in caso di assenza o impedimento anche dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente di dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure della votazione. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto da Presidente e dal Segretario o Notaio.

ARTICOLO 10)

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e non più di 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

ARTICOLO 11)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può attribuire un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica e spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 12)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuo-

ri dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, la cui firma fa fede dall'assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio può, inoltre, costituire Comitati Consultivi e/o Valutativi determinandone le funzioni.

ARTICOLO 13)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o, in caso di urgenza, mediante telegramma o posta elettronica certificata, spediti rispettivamente almeno otto giorni prima o almeno tre giorni prima di quello della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono considerate valide altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di "call conference" nelle modalità consentite dalla normativa vigente.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute dall'Amministratore più anziano presente.

ARTICOLO 14)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria nell'interesse della società. Il Consiglio può, tuttavia, delegare poteri a uno o più dei suoi componenti fermo restando quanto previsto al successivo art.17).

ARTICOLO 16)

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori legali ed avvocati.

ARTICOLO 17)

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i relativi poteri e compensi e delibera altresì sulla sua revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico.

Il Direttore Generale:

- a) sovrintende a tutti i servizi; è a capo del personale; esercita nei riguardi del personale le funzioni derivanti dalle norme che regolano i rapporti di lavoro, nell'ambito dei lavori attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; può esprimere pareri e formulare proposte sulle delibere da assumere; dà esecuzione alle delibere assunte.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali che coadiuvano il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18)

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi nominati ai sensi di legge. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

ARTICOLO 19)

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato dal revisore contabile o dalla Società di revisione. L'assemblea dei soci può attribuire l'esercizio del controllo contabile al Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale sarà costituito da revisori contabili.

ARTICOLO 20)

BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'articolo 2364 c.c. ultimo comma, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata quando la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e ove particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale ai sensi di legge, sono ac-

cantonati in apposite riserve e/o riallocati a Fondi per interventi per essere utilizzati per il perseguimento degli scopi sociali secondo quanto verrà deliberato dall'assemblea.

ARTICOLO 21)

LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 22)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Firmato: Carmelo Campagna

" Giuseppe Brunelli

